



## **CORTE DI APPELLO DI CATANZARO**

### **REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE – CONTRATTI PUBBLICI SOTTOSOGLIA - PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO**

- Art. 1 – Oggetto e fonti normative
- Art. 2 - Principi
- Art. 3 - Pubblicità legale
- Art. 4 – Acquisti di lavori e di beni e servizi
- Art. 5 – Individuazione dei fabbisogni per la programmazione degli acquisti
- Art. 6 – Acquisti in autonomia – Autorizzazioni
- Art. 7 - Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art.8 - Obblighi di trasparenza
- Art. 9 – Decisione di contrarre
- Art. 10 - Ruolo, funzioni e nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) negli appalti. Direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 - Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 e lavori di importo inferiore a euro 150.000. Principio di rotazione
- Art. 12 - Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 13 – Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a euro 140.000 e lavori di importo superiore a euro 150.000
- Art.14 - Presentazione manifestazione di interesse
- Art. 15 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate
- Art. 16 – Elenchi di operatori economici
- Art. 17 – Garanzie provvisorie e definitive
- Art. 18 – Obblighi in capo all'operatore economico
- Art. 19 – Norme di sicurezza
- Art. 20 – Controlli sugli operatori economici
- Art. 21 – Inadempimenti e penalità
- Art. 22 – Risoluzione del contratto
- Art. 23 – Recesso
- Art. 24 – Liquidazione delle fatture
- Art. 25 – Pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e chiusura della contabilità
- Art. 26 – Trattamento dei dati personali e diritto di accesso
- Art. 27– Foro giudiziario competente
- Art. 28 – Norme di rinvii

#### **Art. 1 - Oggetto e fonti normative**

1. La Corte di Appello di Catanzaro (di seguito “Corte”), ai fini dell’approvvigionamento di beni, servizi e lavori, necessari al funzionamento connesso ai propri fini istituzionali, procede, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (di seguito “Codice”), a dotarsi di un Regolamento per disciplinare i criteri per l’affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell’art. 50 del Codice con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento tengono conto, altresì, a titolo non esaustivo, di quanto disciplinato:

- dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- della legge 23 dicembre 1999, n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- della L. 27 dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- della L. 28 dicembre 2015, n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;
- della normativa, inclusa quella dell’ANAC, in materia di prevenzione della corruzione;
- del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

## **Art.2 - Principi**

La Corte, nell’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, opera nel rispetto dei principi:

- del risultato, quale attuazione del principio di buon andamento e dei correlati principi di economicità (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nella esecuzione del contratto), efficienza (esito positivo nel raffronto tra risorse impiegate e risultati ottenuti), efficacia (la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati) e tempestività (l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni);
- della fiducia, vale a dire il reciproco affidamento nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici;
- dell’accesso al mercato, nel rispetto della libera concorrenza;
- della correttezza, quale condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- della libera concorrenza, ovvero dell’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- di non discriminazione e parità di trattamento: una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- della trasparenza e pubblicità: la conoscenza delle procedure di gara nonché l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

- della proporzionalità: l'adeguatezza dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- della rotazione: il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici.
- della conservazione dell'equilibrio contrattuale, votato al mantenimento di una situazione tale da non alterare in modo rilevante l'originale equilibrio del contratto;
- dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, ai fini della più ampia tutela dei diritti dei prestatori di lavoro delle imprese affidatarie.

Ciò premesso, la Corte si avvale delle modalità di acquisizione di seguito elencate:

- **Prioritariamente** adesione alle convenzioni Consip e/o agli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.a;
- utilizzo degli strumenti di acquisto telematici messi a disposizione da Consip come il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), mediante avvio di una RDO (Richiesta di Offerta), emissione di un ODA (Ordine Diretto di Acquisto) o avvio di una Trattativa diretta;
- impiego della piattaforma informatica certificata del Ministero della Giustizia, o di altre piattaforme certificate di cui all'art. 25 del Codice, anche messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da Regioni o province autonome.

### **Art. 3 Pubblicità legale**

1. La pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, anche di interesse transfrontaliero certo, è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale di cui all'articolo 85, comma 4, del Codice, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Corte trasmette per il tramite della piattaforma di approvvigionamento certificata MEPA o attraverso la piattaforma contratti ANAC alla BDNCP le schede di conclusione di affidamento diretto sottosoglia AD3 ovvero AD5 (in caso di affidamento di importo inferiore ad euro 5.000) nonché le schede riguardanti le procedure negoziate senza bando.
2. Sul sito istituzionale della Corte verranno pubblicati gli avvisi di manifestazioni d'interesse nonché i Link tramite i quali consultare le singole procedure.

### **Art. 4 - Acquisti di lavori e di beni e servizi**

Considerando che la Corte ha aderito alla Convenzione FM4 per cui i lavori **di manutenzione ordinaria degli immobili, i servizi di pulizia, disinfezione e disinfestazione, sono già regolamentati**, le procedure di affidamento di cui al presente Regolamento sono di norma riferite ai lavori, alle categorie merceologiche e ai servizi che, a titolo indicativo e non esaustivo, di seguito si elencano, necessarie a garantire il regolare funzionamento delle attività della Corte:

- A. smaltimento rifiuti, mobili fuori uso o altri servizi non meglio precisati;**
- B. automezzi, mobili, arredi, macchine d'ufficio, materiale di consumo e di ricambio;**
- C. fornitura e/o manutenzione di apparecchiature e sistemi informatici e telematici;**
- D. stampati, cancelleria, libri e riviste;**

**E. materiale igienico sanitario**

**F. carta**

**G. carburante;**

**H. somministrazione a tempo indeterminato per fornitura di acqua, energia elettrica, gas, ecc.**

2. La U.O. Economato, patrimonio e contratti rileva il fabbisogno della Corte chiedendo alle altre UU.OO. di rappresentare le proprie necessità, anche ai fini della richiesta di fondi al Ministero della Giustizia.

3. Le UU.OO. della Corte, ai fini della programmazione della spesa e dell'eventuale inserimento nella programmazione degli acquisti dell'anno successivo, devono fornire l'elenco dei beni e servizi di cui al primo comma del presente articolo entro e non oltre il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Art. 5- Individuazione dei fabbisogni per la programmazione degli acquisti**

1. I consumi storici vengono rilevati operando sulla base degli affidamenti per anno solare suddivisi per categorie (lavori, beni e servizi) e sottocategorie (manutenzione, spese per automobili, cancelleria e carta, beni informatici, ecc.) ai fini della determinazione dei nuovi fabbisogni.

2. Di norma, le richieste di approvvigionamento di materiali di consumo devono essere commisurate al fabbisogno semestrale, tenendo conto della storicità dei consumi relativa agli anni precedenti.

3. In caso di limitate risorse economiche o di sufficienti quantità di beni già presenti in magazzino, è possibile procedere a riduzioni delle quantità di fabbisogni richiesti, in modo da contenerle all'interno delle assegnazioni di risorse provenienti dal Ministero della Giustizia.

4. Le richieste iniziali, benché autorizzate, potranno essere riviste nel corso dell'anno, al fine di individuare eventuali eccedenze o insufficienze. Tale attività viene demandata alla U.O. Economato, patrimonio e contratti, unica unità deputata a valutare discrezionalmente la congruità dei fabbisogni alle risorse economiche disponibili.

5. Tutti i fabbisogni, come sopra individuati, formano la base di partenza per la progettazione della gara o per l'affidamento.

6. Presupposto per l'attivazione di procedure di gara è la necessità di acquisizione di lavori, beni e servizi rappresentata dalle UU.OO. o rilevata autonomamente dalla U.O. Economato, patrimonio e contratti, nonché la verifica dello scadenario delle gare o delle convenzioni.

7. Il personale della U.O. Economato, patrimonio e contratti accerta quali siano i contratti in scadenza e, successivamente, verifica, attraverso la consultazione dei portali telematici, se siano in essere gare per lavori, beni o servizi simili aggiudicate a livello nazionale (Consip). In caso di esito positivo, viene redatto il provvedimento di adesione alla gara centralizzata.

8. Se, viceversa:

- si è constatata l'assenza di gare centralizzate relative a lavori, beni e servizi da acquistare; oppure
- al di fuori della gara centralizzata, le condizioni di mercato consentono di ottenere caratteristiche essenziali migliorative rispetto a quelle definite con Decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 1, comma 507, della L. 208/2015 più recente, con un risparmio di spesa si procede a effettuare un affidamento in autonomia.

### **Art. 6 - Acquisti in autonomia – Autorizzazioni**

1. Con riferimento alle spese a valere sui capitoli 1451.14-1451.16-1451.21-1451.22 e 7211 (spesa semplificata), la Corte procede in autonomia.

2. Restano fermi:

a) l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione della Conferenza Permanente per acquisti inferiori o pari a euro 5.000 rientranti nel capitolo di spesa 1550;

b) l'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della Giustizia nei casi previsti dalle periodiche circolari ministeriali sul tema della semplificazione amministrativa.

### **Art. 7- Tutela delle imprese di minori dimensioni**

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sottosoglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

### **Art.8 - Obblighi di trasparenza**

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

### **Art. 9 – Decisione di contrarre**

1. Ogni procedura di affidamento, qualunque sia il valore, prende avvio con una decisione di contrarre che individui gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché il nominativo del RUP.

2. La decisione di contrarre viene firmata dal Presidente della Corte e segue una numerazione annuale progressiva.

3. La decisione di avvio coincide con quella di affidamento in caso di affidamento diretto di lavori di importo inferiore a euro 150.000 e di forniture e servizi di importo inferiore a euro 140.000, per i quali sono certi il nominativo dell'appaltatore e l'importo del contratto. In questo caso:

a) deve essere assicurata la scelta di soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti negli elenchi reperibili sul Me.Pa., riservando, a parità di condizioni, la preferenza alle ditte del circondario;

b) l'atto deve contenere l'oggetto dell'affidamento, l'importo, le ragioni della scelta del contraente e deve dare indicazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

## **Art. 10 - Ruolo, funzioni e nomina del Responsabile Unico del Progetto (RUP) negli appalti. Direttore dei lavori e dell'esecuzione del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 15 del Codice, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione viene nominato, mediante il primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. Qualora l'affidamento si svolga ai sensi dell'art. 50, lett. a) e b) del Codice, il nominativo del RUP deve essere indicato nel provvedimento di affidamento diretto.

2. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

**Al fine di:**

**- garantire contestualmente maggiore rotazione degli incarichi di RUP secondo le indicazioni ANAC in materia di rotazione ordinaria del personale, in richiamo all'art. 1 comma 5 lettera b) della Legge 190/2012**

**- facilitare un eventuale graduale coinvolgimento di personale dotato di titolo di studio di livello adeguato all'attività richiesta**

**- realizzare una più ampia e diffusa conoscenza della materia dei contratti**

potrà essere incentivata attività di affiancamento ai RUP per singole procedure, anche in qualità di responsabili di fase, da parte di personale appartenente ad altre Unità Organizzative rispetto all'UO "Economato, Patrimonio e Contratti" competente nella materia oggetto di regolamento: l'eventuale individuazione del suddetto personale è a cura del Dirigente amministrativo.

L'ufficio è obbligatorio e non può essere rifiutato.

3. Oltre ai compiti specificatamente previsti dall'allegato I.2 del Codice, in particolare, il RUP:

a) cura il corretto svolgimento di tutte le attività procedurali, esercitando una funzione di coordinamento, gestione e controllo, anche della struttura di supporto, adottando le decisioni ritenute più opportune anche in termini di autotutela. Egli cura e vigila le fasi in cui si articola ogni singola acquisizione, provvedendo a creare le condizioni affinché la stessa possa essere condotta a conclusione nei termini fissati dal Codice e conformemente ai costi preventivati;

b) formula proposte e fornisce dati e informazioni ai soggetti e agli organi competenti:

- nella fase di predisposizione ed eventuale aggiornamento della programmazione dell'attività contrattuale;

- nella fase di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto;

- nella fase di monitoraggio dei tempi di svolgimento della procedura di affidamento;

c) è responsabile della corretta e completa istruttoria e della predisposizione sul MePA dell'attività necessaria per la pubblicazione della gara, in ciò coadiuvato o sostituito dai punti istruttori nominati. Quale punto ordinante, su precisa delega del Presidente della Corte, provvede alla conclusione del contratto sulla piattaforma;

d) svolge le attività previste dal Codice e da tutte le ulteriori disposizioni giurisprudenziali in materia di appalti e contratti;

e) nello svolgimento dei propri compiti, adegua le proprie attività alle misure di sicurezza in materia di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 e ss.mm. e ii.;

f) provvede a conservare l'archivio degli atti della procedura di affidamento nel relativo fascicolo;

g) gestisce i rapporti con il soggetto responsabile dei lavori o dell'esecuzione del contratto, se presente;

h) interviene, altresì, nel corso dell'esecuzione del contratto.

4. Il RUP deve essere nominato anche nei casi di adesione a convenzione dei soggetti aggregatori.

5. Il RUP dirige l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture e controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione del contratto.

6. In relazione ai contratti aventi ad oggetto servizi o forniture i compiti del direttore dell'esecuzione sono di norma svolti dal RUP, salvo i contratti di particolare importanza di cui all'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice.

7. Per i contratti di importo inferiore alle soglie europee è possibile sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. Per tutte le ulteriori attività del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto, si rinvia agli artt. 114 e ss. e all'allegato II.14 del Codice.

#### **Art. 11 Affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 e lavori di importo inferiore a euro 150.000. Principio di rotazione.**

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a euro 150.000 e di servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000 può avvenire tramite affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici. Il RUP procede **previa informale e adeguata indagine**, preordinata a conoscere l'assetto del mercato e i potenziali operatori economici interessati.

2. La ricerca dell'offerta più adeguata ai bisogni dell'Amministrazione può avvenire attraverso la consultazione di cataloghi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione o di altra piattaforma informatica certificata, o mediante una richiesta di preventivo, senza l'instaurazione di obblighi per la stazione appaltante, che viene inviata tramite pec a due o più ditte, nel rispetto dei principi di massima tempestività e del risultato;

3. Trattandosi di procedura sottosoglia, l'individuazione del contraente avverrà sulla base di una **scelta discrezionale dell'Amministrazione**, la quale darà atto della decisione nel provvedimento di affidamento, **realizzando un giusto temperamento tra prezzo e qualità dell'offerta**.

4 La Corte s'impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la partecipazione di più operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sottosoglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;

b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;

c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Il RUP può negoziare direttamente, con uno o più operatori economici, condizioni più confacenti all'interesse dell'Amministrazione e dà atto dell'attività svolta, compresa l'indagine di mercato effettuata, proponendo l'affidamento all'operatore economico scelto discrezionalmente.

Ferma restando la deroga di cui all'art. 10 punto 5, la rotazione si attua alle fasce di valore economico così definite:

Fascia BENI E SERVIZI

LAVORI

A > € 5.000 e < € 15.000

> € 5.000 e < € 15.000

B > € 15.000 e < € 30.000

> € 15.000 e < € 30.000

C > € 30.000 e < € 40.000

> € 30.000 e < € 40.000

D > € 40.000 e < € 80.000

> € 40.000 e < € 80.000

E > € 80.000 e inferiore

> € 80.000 e inferiore alla

soglia per l'affidamento diretto

soglia per l'affidamento diretto

**5** L'affidamento avviene con decisione di contrarre ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

**6** L'obbligo di legge inerente alla pubblicazione sul profilo del committente delle procedure di affidamento di cui al presente articolo, viene soddisfatta mediante la pubblicazione su piattaforma SIGEG (Sistema Informativo Gestione Edifici Giudiziari) della documentazione ivi richiesta, nonché sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, per mezzo della Piattaforma di Approvvigionamento Digitale impiegata per la procedura.

## **Art. 12 - Deroga all'obbligo di rotazione**

Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 punto 4 del presente Regolamento nonché dall'art. 49, comma 6, del D. Lgs. 36/2023, è possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00.

Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione solo a fronte di analitica motivazione che giustifichi la deroga con riferimento, tra le altre, a una o più delle seguenti condizioni:

**a.** particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);

**b.** servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;

**c.** circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 140 del Codice;

**d.** particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;

**e.** casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, ai tempi e ai costi pattuiti del precedente rapporto contrattuale.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

### **Art. 13 - Procedura negoziata senza bando per l'affidamento di lavori di importo superiore a euro 150.000 e di servizi e forniture di importo superiore a euro 140.000**

1. L'affidamento di lavori per un importo pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000 avviene mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati tramite indagini di mercato o elenchi di operatori economici.
2. La procedura negoziata senza bando è adottata, altresì, per l'affidamento di lavori di importo compreso tra euro 1.000.000 e fino alle soglie di rilevanza europea, previa consultazione di almeno dieci operatori economici individuati con le modalità suindicate, salva la possibilità di fare ricorso alla procedura ordinaria di scelta del contraente.
3. La procedura negoziata senza bando è adottata anche in caso di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 140.000 e fino alle soglie di rilevanza europea, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati con le modalità di cui sopra.
4. La Corte applica alle suddette procedure le disposizioni del codice degli appalti con i correttivi entrati in vigore dal 01/01/2025.
5. Gli affidamenti di cui al presente articolo devono, comunque, essere previamente autorizzati dal Ministero della Giustizia, il quale determina, altresì, la procedura che la Corte dovrà adottare.

### **Art.14 - Presentazione manifestazione di interesse**

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui agli artt. 65 e 66 del Codice. Per presentare istanza occorre essere in possesso quantomeno dei seguenti requisiti di ordine generale e idoneità professionale comuni per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica: - insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice; - iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, ovvero nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, ovvero presso i competenti Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali; assenza di procedure relative a fallimento ed alle altre procedure concorsuali nonché di dichiarazioni relative a fallimento, liquidazione, amministrazione coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata; - assenza di illeciti professionali gravi ex art. 98 del Codice; - di essere in regola con gli obblighi ex Legge 68/99 in materia di lavoratori diversamente abili (per i datori di lavoro con almeno 15 dipendenti); - assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D Lgs 30 marzo 2001, n. 165. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale verranno indicati negli appositi avvisi relativi alle singole procedure. Gli operatori economici dovranno presentare la manifestazione di interesse, ove dichiarare anche i requisiti richiesti dalla stazione appaltante di cui ai successivi artt. 6 e 7 sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00 entro un termine, di regola, non inferiore a 10 giorni dalla pubblicazione dell'elenco. Nei casi di motivata urgenza tale termine può essere ridotto sino a 5 giorni. La manifestazione d'interesse dovrà inoltre contenere la dichiarazione da parte dell'operatore che la presentazione della stessa non ingenera alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Unitamente alla predetta dichiarazione dovrà essere prodotta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali predisposta dalla Stazione appaltante. Agli operatori individuati come potenziali

soggetti da invitare viene richiesto dal RUP di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

### **Art. 15 - Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate**

La Corte provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando di cui al medesimo articolo secondo quanto di seguito disposto.

Per quanto concerne i lavori, i criteri di individuazione degli operatori, come di seguito declinati, prevedono la formazione di elenchi basati:

- a) sul fatturato globale dell'operatore economico maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque antecedenti la pubblicazione dell'avviso;
- b) sull'importo complessivo dei lavori, realizzati dall'operatore economico nella categoria, eseguiti regolarmente e con buon esito nei dieci anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso;
- c) sul numero di personale dipendente dell'operatore economico al momento della pubblicazione dell'avviso.

Per la procedura negoziata, si procederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici – per lavori di importo pari o superiore a centocinquantamila euro ed inferiore a un milione di euro o di 10 (dieci) operatori economici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore alle soglie europee, da invitare alla gara.

#### **A) nel caso di invito a n. 5 (cinque) operatori economici:**

- dalla graduatoria di cui alla lettera a), il criterio prevede l'individuazione complessivamente di 2 (due) operatori economici, di cui 1 (uno) avente il maggior valore di fatturato globale e 1 (uno) avente il minor valore di fatturato globale, che saranno invitati alla procedura negoziata
- dalla graduatoria di cui alla lettera b), il criterio prevede l'individuazione complessivamente di 2 (due) operatori economici, di cui 1 (uno) avente il maggior valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente e 1 (uno) avente il minor valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera c), il criterio prevede l'individuazione di 1 (uno) operatore economico con il maggior numero di personale dipendente, che sarà invitato alla procedura negoziata;

#### **B) nel caso di invito a n. 10 (dieci) operatori economici:**

- dalla graduatoria di cui alla lettera a), il criterio prevede l'individuazione complessivamente di 4 (quattro) operatori economici, di cui 2 (due) aventi il maggior valore di fatturato globale e 2 (due) aventi il minor valore di fatturato globale, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera b), il criterio prevede l'individuazione complessivamente di 4 (quattro) operatori economici, di cui 2 (due) aventi il maggior valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente e 2 (due) aventi il minor valore di lavori eseguiti nella categoria prevalente, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera c), il criterio prevede l'individuazione di 2 (due) operatori economici con il primo e il secondo maggior numero di personale dipendente, che saranno invitati alla procedura negoziata.

**Per quanto riguarda i criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate relative alle forniture e i servizi (inclusi i servizi di ingegneria e architettura, attività di progettazione),** i criteri di individuazione degli operatori, come di seguito declinati, prevedono la formazione di tre graduatorie, basate:

- a) sul fatturato globale dell'operatore economico maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque antecedenti la pubblicazione dell'avviso;
- b) sull'importo complessivo dei servizi o delle forniture, realizzati dall'operatore economico nella categoria, eseguiti regolarmente e con buon esito negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione dell'avviso;
- c) sul numero di personale dipendente dell'operatore economico al momento della pubblicazione dell'avviso.

**La stazione appaltante procederà alla selezione di 5 (cinque) operatori economici**

da invitare alla gara secondo le modalità di seguito elencate:

- dalla graduatoria di cui alla lettera a), il criterio prevede l'individuazione complessivamente di 2 (due) operatori economici, di cui uno avente il maggior valore di fatturato globale e un altro avente il minor valore di fatturato globale, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera b) il criterio prevede l'individuazione complessivamente di 2 (due) operatori economici, di cui uno avente il maggior valore di forniture e servizi realizzati nella categoria e un altro avente il minor valore di forniture e servizi realizzati nella categoria, che saranno invitati alla procedura negoziata;
- dalla graduatoria di cui alla lettera c) il criterio prevede l'individuazione di 1 (uno) operatore economico con il maggior numero di personale dipendente, che sarà invitato alla procedura negoziata.

In entrambi i casi (invito a 5 o 10 operatori):

Qualora un operatore sia collocato in posizioni utili in più graduatorie relative ai lavori, o ai servizi, o alle forniture (ad esempio primo nelle relative graduatorie b) e c)), esso sarà invitato per la posizione ricoperta nella relativa graduatoria contraddistinta dalla prima corrispondente lettera dell'alfabeto (nel caso in questione sarà invitato per la graduatoria b)). Nell'altra graduatoria si provvederà ad individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva. Qualora in una delle tre suddette graduatorie relative ai lavori, o ai servizi, o alle forniture non siano collocati utili operatori, la selezione avverrà utilizzando la relativa graduatoria della lettera successiva, incrementando il numero di operatori invitati di quello corrispondente alla graduatoria "deserta".

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d'ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all'accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l'inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all'esclusione del concorrente e a individuare l'operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

Al termine dell'espletamento delle suddette operazioni sono approvate dal soggetto competente le graduatorie e individuati gli operatori da invitare alla procedura negoziata.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la possibilità di individuare, nell'ambito della documentazione della procedura, diversi limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio o

mediante la fissazione di diversi criteri oggettivi, questi ultimi appositamente individuati nella stessa documentazione della procedura.

Resta fermo quanto previsto in materia di soccorso istruttorio ai sensi del Codice.

### **Art. 16– Elenchi di operatori economici**

La Corte, in alternativa all'indagine di mercato, provvederà a formare elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico dai quali individuare gli operatori economici da invitare. Gli elenchi saranno distinti in servizi e forniture e suddivisi per categorie.

L'avviso di costituzione degli elenchi indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, gli ulteriori requisiti utili all'iscrizione, la suddivisione in categorie e le modalità con cui gli operatori economici saranno selezionati ai fini dell'affidamento. L'avviso di costituzione degli elenchi è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Corte e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. Gli operatori economici che richiederanno l'iscrizione negli elenchi dovranno attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, indicano le categorie e le fasce di interesse e impegnandosi a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. La Corte procederà alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla ricezione di esse, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione. Gli elenchi, non appena costituiti, saranno pubblicati sul sito istituzionale e saranno revisionati con cadenza annuale, cancellando gli operatori economici che abbiano perduto i requisiti richiesti. Sarà facoltà della Corte di escludere dagli elenchi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

### **Art. 17 - Garanzie provvisorie e definitive**

1. Nelle procedure di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000 e per servizi e forniture di importo inferiore a euro 140.000, la Corte non chiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106.
2. Nelle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, lett. c), d) ed e) del Codice, la Corte chiede le garanzie previste dall'art. 106 solo se, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta, delle quali deve essere dato atto nella decisione di contrarre. In tal caso, l'ammontare della garanzia non può superare l'uno per cento dell'importo del contratto oggetto dell'affidamento.
3. Le garanzie provvisoria e definitiva possono essere costituite sotto forma di cauzione o di fideiussione, nelle modalità e con le caratteristiche prescritte dall'art. 106, commi 2 e ss. del Codice.
4. Nelle procedure di cui sopra è facoltà della Corte non chiedere, in casi debitamente motivati, la garanzia definitiva, la quale, laddove richiesta, è pari al 5% dell'importo contrattuale (IVA esclusa), salvo diverse disposizioni.
5. Le garanzie non sono richieste in caso di contratti a valere su convenzioni o accordi quadro.

### **Art. 18 - Obblighi in capo all'operatore economico**

1. L'operatore economico è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia di contratti pubblici.
2. L'operatore economico si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di materiale o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di autore e in genere di privativa altrui.
3. Tutti i materiali, i prodotti e i servizi offerti dovranno corrispondere, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa in materia.
4. La ditta deve porre in essere ogni utile azione per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'esecuzione del contratto.

### **Art. 19- Norme di sicurezza**

1. L'operatore economico si impegna ad eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
2. L'appaltatore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra, e adottare tutti i provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività e proprietà della Corte.
3. L'operatore economico deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Corte e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b) e comma 3 del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che, per le mere forniture, non è obbligatoria l'emissione di specifico D.U.V.R.I..

### **Art. 20 – Controlli sugli operatori economici**

1. Le attestazioni degli operatori economici in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti sono rese nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a euro 40.000, e del documento di gara unico europeo (DGUE), per gli affidamenti di importo uguale o superiore.
2. L'U.O. Economato, patrimonio e contratti effettua idonei e tempestivi controlli sulle suddette attestazioni, al fine di verificare la corrispondenza delle informazioni rese dagli operatori economici con quelle in possesso delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
3. Allo scopo di realizzare un sistema capace di contemperare il principio di imparzialità con l'esigenza di contrattare con operatori economici affidabili, la Corte effettua a campione i controlli relativi agli artt. 94 e ss. del Codice secondo le seguenti modalità:
  - a) **con la frequenza di un controllo ogni cinque affidamenti;**
4. Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti fanno fede il numero progressivo del registro informatico delle decisioni di contrarre e la data.
5. Resta ferma la possibilità, per il RUP, di effettuare i controlli in caso di ragionevole dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni, conseguente all'individuazione di elementi di incoerenza,

incompletezza o contraddittorietà delle informazioni, di macroscopica inattendibilità delle stesse, nonché di errori o omissioni tali da far supporre la volontà di dichiarare dati parziali che non consentano un'adeguata e completa valutazione.

Il sistema dei controlli a campione continuerà ad essere applicato, anche se è quasi del tutto superato dall'inserimento sulla piattaforma MEPA del fascicolo virtuale dell'operatore economico che garantisce il controllo su tutte le procedure e dal quale risultano le certificazioni aggiornate; per cui si verificano i documenti presenti, si richiedono quelli mancanti e si inserisce il fascicolo nel fascicolo digitale relativo al procedimento della Corte .

6. Quando, in conseguenza delle verifiche, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la Corte procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

7. La tracciabilità delle operazioni relative ai controlli effettuati è assicurata dalla tenuta di un registro informatico, diviso per fasce di importo, nel quale sono indicati il tipo di controllo, l'esito e la relativa data.

#### **Art. 21 - Inadempimenti e penalità**

1. La Corte ha facoltà di contestare e di rifiutare le prestazioni non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti e alle caratteristiche tecniche richieste o all'offerta dell'operatore economico individuato quale contraente.

2. In caso di contestazione, l'Amministrazione potrà richiedere all'operatore la sostituzione del bene o l'adeguamento del lavoro o del servizio, senza alcun onere aggiuntivo.

3. Qualora venga richiesta la sostituzione del bene o l'adeguamento del lavoro o del servizio, l'operatore deve provvedere in tempo utile, in modo tale che l'Amministrazione non riceva danno alla necessaria continuità degli approvvigionamenti.

4. In caso di rifiuto nell'ottemperare agli adempimenti richiesti, nonché in ogni altra ipotesi di inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dall'operatore, la Corte potrà rivolgersi ad altra Ditta, addebitando all'appaltatore originario le eventuali maggiori spese sostenute e riservandosi la facoltà di applicare ulteriori penalità commisurate all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento o al ritardo nell'adempimento.

5. Per il caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Corte inserisce nel contratto penali giornaliere calcolate in modo proporzionale all'inadempimento e variabili da un minimo dello 0,3 per mille a un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, fino a un totale non superiore al 10 per cento del valore netto contrattuale, fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali ulteriori danni subiti.

6. Gli importi dovuti dal fornitore per irregolarità commesse nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata o lavori o servizi regolarmente eseguiti.

#### **Art. 22 - Risoluzione del contratto**

**1.** Durante l'esecuzione contrattuale e nel caso si verificassero inadempienze dell'appaltatore, dopo la contestazione scritta per lavori o servizi non eseguiti a regola d'arte o consegne qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, la Corte avrà la facoltà di risolvere il contratto, con preavviso di quindici giorni, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata.

**2.** Fuori dai casi di sospensione dei lavori di cui all'art. 121 del Codice, la Corte può discrezionalmente risolvere un contratto nei seguenti casi:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art.120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lett. b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lett. a) e b);

c) se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**3.** La Corte può, altresì, risolvere a discrezione un contratto per:

a) grave inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;

b) cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;

c) fusione, scissione, incorporazione della ditta in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa qualora la Corte non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.

d) i casi previsti dagli artt. 1453 e ss. del c.c., ossia inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sopravvenuta.

**4.** La Corte risolve obbligatoriamente il contratto qualora nei confronti dell'operatore economico:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

**5.** In caso di risoluzione unilaterale del contratto, la Corte adotterà un apposito provvedimento, cui farà seguito comunicazione formale e motivata da notificarsi alla controparte a mezzo posta elettronica certificata.

**6.** Nel caso di impossibilità sopravvenuta totale, l'impresa non potrà richiedere la controprestazione e dovrà restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito. L'impossibilità sopravvenuta parziale dà diritto ad una riduzione della prestazione, fatta salva la facoltà della controparte di recedere dal contratto qualora non sussista l'interesse all'adempimento parziale.

7. Nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, nonché a seguito di richiesta di revisione prezzi non accettata dalla controparte, è prevista la risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del c.c.

8. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi dei danni subiti sull'eventuale cauzione definitiva o in conto fatture relative a lavori, servizi o forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

9. A norma dell'art. 1, comma 3 del D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012, la Corte risolve unilateralmente i contratti qualora intervengano convenzioni o altri strumenti posti in essere da Consip.

10. Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **Art. 23 – Recesso**

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-*ter* e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs. 159/2011), la Corte può recedere dal contratto in qualunque momento, tenendo indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

2. Il recesso è comunicato dalla Corte all'appaltatore mediante comunicazione formale scritta, con preavviso di almeno venti giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o la verifica di regolarità.

3. Si rinvia all'allegato II.14 per la disciplina del rimborso dei materiali, della facoltà di ritenzione e degli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore.

### **Art. 24 - Liquidazione delle fatture**

1. Secondo le previsioni della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dell'art 25 D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014, le fatture nei confronti della Corte devono essere emesse in modalità elettronica.

2. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche di legge.

3. Ai sensi dell'art. 17-*ter* del D.P.R. 633/1972, l'IVA relativa ai lavori, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate in favore della Corte, addebitata dal fornitore nella fattura, è versata dalla stessa Amministrazione direttamente all'erario e non dall'operatore economico, secondo il meccanismo della scissione dei pagamenti IVA denominato "*split payment*". Conseguentemente, le fatture emesse per le prestazioni eseguite a favore della Corte dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

4. La liquidazione delle fatture elettroniche pervenute alla Corte, registrate a sistema attraverso la procedura informatizzata, avviene dopo il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o, per le procedure sottosoglia, del certificato di regolare esecuzione.

5. In caso di discordanza tra l'ordinativo di spesa e la fatturazione ricevuta, si procederà alla formale contestazione del documento contabile.

### **Art. 25 – Pagamenti, tracciabilità dei flussi finanziari e chiusura della contabilità**

1. Il pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002) deve essere effettuato nel rispetto del termine di trenta giorni dalla data di ricezione della fattura; ove è prevista una verifica della prestazione (certificazione di regolare esecuzione della prestazione/conformità e simili) i trenta giorni decorrono dalla effettuazione della medesima, se la fattura è pervenuta in un momento antecedente la stessa consegna della merce o lo svolgimento del servizio o del lavoro. In questo caso le attività di verifica della prestazione devono svolgersi e concludersi prontamente.

2. In caso di ritardi imputabili alla stazione appaltante verranno riconosciuti, a richiesta, gli interessi moratori previsti dalla normativa in vigore.

3. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, gli operatori economici devono utilizzare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

4. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l'operatore economico deve comunicare alla Corte, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni relative a commesse pubbliche, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (banca, sede/agenzia, numero di conto corrente bancario o postale, intestazione, IBAN), nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'operatore economico deve, altresì, provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

6. Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Corte, il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito su richiesta dall'ANAC e, ove obbligatorio, il Codice Unico di Progetto (CUP).

7. Nei contratti sottoscritti con gli operatori economici, la Corte inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

### **Art. 26- Trattamento dei dati personali e diritto di accesso**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., dati riguardanti le Ditte partecipanti a procedimenti di gara, sotto qualunque forma, sono oggetto di trattamento da parte della Corte secondo le seguenti modalità:

a) per "trattamento" dei dati si deve intendere qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di

dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

b) il trattamento dei dati avviene con procedure atte a garantirne la sicurezza;

c) i dati sono trattati per le finalità istituzionali inerenti all'attività della Corte, connesse alla procedura di gara e i successivi adempimenti di legge.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; il rifiuto di rispondere e conferire i dati comporta l'esclusione dalla gara o il mancato affidamento.

3. I fornitori che in qualunque modo trattano i dati sensibili della Corte sono tenuti a garantirne la riservatezza.

4. Il diritto di accesso si esercita ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice.

### **Art. 27 - Foro giudiziario competente**

1. Per eventuali controversie inerenti agli appalti di lavori, servizi e forniture, non risolte direttamente tra la Corte e l'operatore economico, sarà competente esclusivo e inderogabile il foro di Catanzaro.

### **Art. 28 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme ed i principi contenuti nel Codice, la normativa di legge e regolamentazione nazionale, tenuto conto delle delibere dell'ANAC e della giurisprudenza amministrativa. Le modifiche e integrazioni intervenute alla citata legislazione, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione, incideranno anche sul presente regolamento, senza necessità di apposito recepimento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.